

C.C. n. 11 dell'11.3.2005: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE

- con deliberazione C.C. 3 del 23.1.91 è stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, successivamente modificato ed integrato con C.C. 8 del 25.3.92 e C.C. 56 del 28.9.95;
- per una migliore disciplina della materia e semplificazione sotto il profilo procedurale si ritiene opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni;
- per una maggiore organicità e semplificazione nella consultazione è utile riapprovare un nuovo regolamento in sostituzione del precedente.

VISTA la nuova bozza di Regolamento, allegata alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale, composta da n. 9 (nove) articoli

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formulato dal Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1. Approvare, per quanto esplicitato in narrativa un nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi in sostituzione di quello preesistente, allegato alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale, composto di n. 9 (nove) articoli.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI- CONTRIBUTI-SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, associazioni, enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, a sostegno di attività, interventi ed opere di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale ambientale, culturale sportivo, sanitario, scolastico e di formazione professionale, nonché di promozione della immagine del Comune.

Art. 2

Modalità di attuazione

1. Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari ed i vantaggi economici di cui all'art. 1 possono essere concessi anche sotto forma di fornitura di locali, arredi ed attrezzature anche al di fuori dell'ambito comunale quando le iniziative riguardano ambiti di intervento comunale.
2. Il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, coppe, targhe e materiale vario da distribuire a scuole, istituzioni culturali, sportive, turistiche e sociali ed economiche che ne facciano motivata richiesta.
3. I contributi possono essere concessi anche a titolo di compartecipazione nella spesa sostenuta per la realizzazione di opere, strutture ecc., da parte di enti, associazioni, allorquando la realizzazione dell'opera sia diretta a soddisfare esigenze pubbliche o di pubblico interesse.

Art. 3

Istanze ammissibili

1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dall'art. 1 le associazioni, enti o gruppi riconosciuti, ad esclusione di partiti politici, associazioni sindacali od aggregazioni di persone aventi scopo di lucro o interessi di parte corporativi, promotori di iniziative aventi caratteristiche:
 - a) che siano di rilievo comunale e che presentino le caratteristiche del pubblico interesse;
 - b) che siano rispettate le norme contenute nel presente regolamento ed eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 4

Presentazione della domanda

1. Per accedere alle provvidenze del presente regolamento, i soggetti legittimati devono presentare domanda in tempo utile per consentire adeguato esame dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione.
2. Le domande, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assume la piena responsabilità della veridicità delle notizie e informazioni in essa contenute, devono riportare le seguenti indicazioni:
 - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche

- fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
 - c) il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi di altri soggetti pubblici e/o privati;
 - d) l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
 - e) le modalità di pagamento nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
 - f) l'attestazione che non persegue fini di lucro;

Art. 5 Deroghe

1. I contributi disciplinati dal presente regolamento possono essere erogati, in via eccezionale, con adeguata motivazione, anche a soggetti esercenti attività con fini di lucro, con i presupposti, finalità e le procedure di cui al regolamento medesimo;
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti al comune.

Art. 6 Piani di contributi e convenzioni

1. Il Comune opera trasferimenti agli Enti di cui all'art. 1) mediante convenzioni pluriennali sulla base di specifici programmi pluriennali di attività o progetti rientranti nell'area di programma che l'Amministrazione Comunale presenta nella propria relazione di bilancio.

Art. 7 Concessione delle provvidenze

1. L'entità del contributo per ciascuna delle iniziative proposte è stabilita sulla base del programma, della sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato o del Comune e dell'entità della spesa e delle entrate.
2. La concessione, delle provvidenze, avviene con determinazione dei responsabili dei servizi in relazione ai rispettivi settori d'intervento, previo parere favorevole dell'apposita Commissione Consiliare, di cui è data comunicazione al richiedente. Dell'eventuale diniego viene data informazione scritta a firma del Sindaco o Assessore delegato.

Art. 8 Presentazione dei rendiconti

1. A conclusione delle attività per le quali è richiesto il contributo, e comunque non oltre 60 giorni dalla stessa, e' richiesto, al fine dell'accertamento della realizzazione dell'iniziativa, la presentazione di rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate conseguite, su apposito modulo predisposto dal Comune.

2. Qualora l'iniziativa sia realizzata in misura ridotta rispetto a quanto preventivato, la liquidazione delle provvidenze può essere proporzionalmente ridotta, ovvero in caso di avvenuta liquidazione, deve essere restituita, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo che non corrisponde alle spese effettivamente sostenute.
3. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata restituzione delle somme previste dal presente articolo, comporta la non corresponsione di provvidenze nei futuri esercizi.

Art. 9

Liquidazione e pagamento

1. Alla liquidazione del contributo assegnato provvede il Responsabile del Servizio entro 5 giorni dal rilascio del parere dell'apposita Commissione, disponendo il relativo pagamento in due rate pari al 50% dell'importo assegnato, di cui la prima entro 20 giorni dall'assegnazione ed il saldo ad avvenuta presentazione del rendiconto.
2. E' fatta eccezione per i contributi di importo non superiore ad Euro 516,46 per i quali il pagamento avviene in un'unica soluzione.

Art. 10

Albo dei beneficiari

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.
2. L'albo è aggiornato annualmente, a cura del responsabile del servizio finanziario con l'inclusione dei soggetti e dei benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
4. L'albo può essere consultato da ogni cittadino, anche per via telematica. Il responsabile della tenuta dell'albo ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità.



COMUNE DI VIGNOLE BORBERA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E SUSSIDI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.11 DELL'11.3.2005

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI- CONTRIBUTI-SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, associazioni, enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, a sostegno di attività, interventi ed opere di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale ambientale, culturale sportivo, sanitario, scolastico e di formazione professionale, nonché di promozione della immagine del Comune.

Art. 2

Modalità di attuazione

1. Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari ed i vantaggi economici di cui all'art. 1 possono essere concessi anche sotto forma di fornitura di locali, arredi ed attrezzature anche al di fuori dell'ambito comunale quando le iniziative riguardano ambiti di intervento comunale.
2. Il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, coppe, targhe e materiale vario da distribuire a scuole, istituzioni culturali, sportive, turistiche e sociali ed economiche che ne facciano motivata richiesta.
3. I contributi possono essere concessi anche a titolo di compartecipazione nella spesa sostenuta per la realizzazione di opere, strutture ecc., da parte di enti, associazioni, allorquando la realizzazione dell'opera sia diretta a soddisfare esigenze pubbliche o di pubblico interesse.

Art. 3

Istanze ammissibili

1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dall'art. 1 le associazioni, enti o gruppi riconosciuti, ad esclusione di partiti politici, associazioni sindacali od aggregazioni di persone aventi scopo di lucro o interessi di parte corporativi, promotori di iniziative aventi caratteristiche:
 - a) che siano di rilievo comunale e che presentino le caratteristiche del pubblico interesse;
 - b) che siano rispettate le norme contenute nel presente regolamento ed eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 4

Presentazione della domanda

1. Per accedere alle provvidenze del presente regolamento, i soggetti legittimati devono presentare domanda in tempo utile per consentire adeguato esame dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione.
2. Le domande, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assume la piena responsabilità della veridicità delle notizie e informazioni in essa contenute, devono riportare le seguenti indicazioni:
 - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche

- fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
 - c) il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi di altri soggetti pubblici e/o privati;
 - d) l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
 - e) le modalità di pagamento nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
 - f) l'attestazione che non persegue fini di lucro;

Art. 5 Deroghe

1. I contributi disciplinati dal presente regolamento possono essere erogati, in via eccezionale, con adeguata motivazione, anche a soggetti esercenti attività con fini di lucro, con i presupposti, finalità e le procedure di cui al regolamento medesimo;
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti al comune.

Art. 6 Piani di contributi e convenzioni

1. Il Comune opera trasferimenti agli Enti di cui all'art. 1) mediante convenzioni pluriennali sulla base di specifici programmi pluriennali di attività o progetti rientranti nell'area di programma che l'Amministrazione Comunale presenta nella propria relazione di bilancio.

Art. 7 Concessione delle provvidenze

1. L'entità del contributo per ciascuna delle iniziative proposte è stabilita sulla base del programma, della sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato o del Comune e dell'entità della spesa e delle entrate.
2. La concessione, delle provvidenze, avviene con determinazione dei responsabili dei servizi in relazione ai rispettivi settori d'intervento, previo parere favorevole dell'apposita Commissione Consiliare, di cui è data comunicazione al richiedente. Dell'eventuale diniego viene data informazione scritta a firma del Sindaco o Assessore delegato.

Art. 8 Presentazione dei rendiconti

1. A conclusione delle attività per le quali è richiesto il contributo, e comunque non oltre 60 giorni dalla stessa, e' richiesto, al fine dell'accertamento della realizzazione dell'iniziativa, la presentazione di rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate conseguite, su apposito modulo predisposto dal Comune.

2. Qualora l'iniziativa sia realizzata in misura ridotta rispetto a quanto preventivato, la liquidazione delle provvidenze può essere proporzionalmente ridotta, ovvero in caso di avvenuta liquidazione, deve essere restituita, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo che non corrisponde alle spese effettivamente sostenute.
3. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata restituzione delle somme previste dal presente articolo, comporta la non corresponsione di provvidenze nei futuri esercizi.

Art. 9

Liquidazione e pagamento

1. Alla liquidazione del contributo assegnato provvede il Responsabile del Servizio entro 5 giorni dal rilascio del parere dell'apposita Commissione, disponendo il relativo pagamento in due rate pari al 50% dell'importo assegnato, di cui la prima entro 20 giorni dall'assegnazione ed il saldo ad avvenuta presentazione del rendiconto.
2. E' fatta eccezione per i contributi di importo non superiore ad Euro 516,46 per i quali il pagamento avviene in un'unica soluzione.

Art. 10

Albo dei beneficiari

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.
2. L'albo è aggiornato annualmente, a cura del responsabile del servizio finanziario con l'inclusione dei soggetti e dei benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
4. L'albo può essere consultato da ogni cittadino, anche per via telematica. Il responsabile della tenuta dell'albo ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità.

ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**ISTANZA DI EROGAZIONE**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
 e residente a _____ Prov. _____ Via _____ n. _____
 in qualità di _____ del _____
 (esatta denominazione
 Associazione/Ente ecc.)
 con sede a _____ - Via _____ n. _____
 C.F. _____ e P.I. _____, costituito con atto n. _____
 del _____

RIVOLGE ISTANZA

di erogazione di _____ per la seguente iniziativa o programma di manifestazioni:

(descrivere iniziativa o allegare documentazione relativa)

Allo scopo allega:

- PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE (se non sopra descritte)
 PIANO FINANZIARIO RIPARTITO NELLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi di altri soggetti pubblici e/o privati
 ATTO COSTITUTIVO e STATUTO (nel caso non sia stato ancora depositato agli atti del Comune)

DICHIARA

- che l'iniziativa da finanziare o sostenere persegue fini di interesse pubblico
 che tale iniziativa non persegue fini di lucro

DICHIARA INOLTRE (ai fini della ritenuta di acconto)

sotto la propria responsabilità, agli effetti dell'applicazione della ritenuta di acconto di cui all'art.28 del DPR 29.9.73 n.600 ed ai fini della liquidazione di eventuale sovvenzione, che l'importo erogato, relativamente alle disposizioni vigenti in materia fiscale:

- sarà utilizzata esclusivamente per attività istituzionali e non commerciali per cui la sovvenzione **non è soggetta ritenuta d'acconto**
 sarà utilizzata in tutto o in parte per attività commerciali per cui la sovvenzione **è soggetta ritenuta d'acconto**

Per informazioni e modalità di pagamento si forniscono i seguenti dati:

BANCA d'appoggio _____ c/c n. _____
 ABI _____ CAB _____

Informativa ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

I dati forniti verranno trattati da questo ente anche in forma digitale unicamente ai fini dell'istruttoria della domanda e della concessione del contributo e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dal vigente "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici" adottato dal Comune, le cui disposizioni vengono esplicitamente accettate con la sottoscrizione della presente istanza.

Al richiedente competono i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs. 196/2003, e potrà quindi accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione oppure, ricorrendone gli estremi di legge, la cancellazione o il blocco.

Il sottoscritto è a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni false e/o mendaci.

_____ (data)

_____ (firma)

N.B.: Alla dichiarazione di cui sopra in carta libera non autenticata va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.